



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

DA RICONSEGNARE ENTRO 10 GG. DAL RICEVIMENTO

**TASSA SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Denuncia di:

- NUOVO CONTRIBUENTE VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO
 CAMBIO INDIRIZZO E SUPERFICI RETTIFICA SUPERFICI GIA' DICHIARATE

PERSONA FISICA (abitazione e ditte individuali)

Cognome e nome: _____

C.F. _____ nato/a a _____ il _____

Residente a _____ Via _____

SOGGETTO DIVERSO (società ed enti)

Denominazione o Ragione Sociale: _____

Natura giuridica _____ C.F./P.IVA _____

sede legale in: _____ Via _____

sede amministrativa in: _____ Via _____

Descrizione attività _____

Rappresentante legale _____

C.F. _____ nato/a a _____ il _____

Residente a _____ Via _____

Ai fini dell'applicazione della Tassa Rifiuti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 507/93 e dalle disposizioni regolamentari e successive modifiche, sotto la propria responsabilità della veridicità dei dati contenuti nell'allegato Modello A / Modello B

DICHIARA DI AVERE LA DISPONIBILITA' DELL'IMMOBILE

sito in Prato Sesia Via _____

di proprietà _____ indirizzo _____

L'occupazione decorre dal _____

Locali precedentemente occupati da _____

Comunicazioni del dichiarante _____

Avvertenza

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003, la informiamo che i dati forniti saranno trattati, con modalità cartacee e informatizzate, esclusivamente per le finalità di applicazione dei tributi locali secondo le vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie contenute nel presente modulo sono vere.

Prato Sesia, li

IL DICHIARANTE

PER UTENZE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento e agli effetti dell'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni

D I C H I A R A**COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE E/O CONVIVENTI**

Cognome e nome	luogo e data di nascita	Codice Fiscale
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

OCCUPAZIONE O DETENZIONE DI LOCALI E/O AREE

Destinazione d'uso	Superfici in m²	Foglio	Mappale	Subalterno
Abitazione: superficie netta (esclusi i muri e i balconi)				
Cantina				
Soffitta				
Garage e/o posto auto coperto				
Altro (specificare)				
Altro (specificare)				
Altro (specificare)				

DICHIARA INOLTRE

- ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui all'art. 10 del vigente Regolamento di trovarsi nella seguente posizione:

- Abitazione ad uso stagionale (inferiore a 3 mesi per anno) (25%)
 Abitazione ad uso stagionale con dimora all'estero (30%)
 Abitazione rurale – agricoltori (30%)
 Locali ed aree adibiti ad uso stagionale per l'esercizio dell'attività (30%)

L'unità immobiliare è priva di mobili e suppellettili e di utenze (gas, luce, acqua)? SI NO

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

La Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni è disciplinata dal Capo III (artt.58 e segg.) del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.507 e dai relativi Regolamenti Comunali. Inoltre, l'art. 1 comma 340 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) ha stabilito che la superficie di riferimento delle unità immobiliari di proprietà privata non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale dichiarata.

PERCHE' SI PAGA LA TARSU

La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa. Per far fronte ai costi del predetto servizio l'art.58 del D.Lgs.n.507/93 attribuisce ai Comuni il potere di istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito Regolamento, ed applicare in base a tariffa, secondo le disposizioni del medesimo Decreto.

Si precisa che non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

CHI DEVE PAGARE LA TARSU

La Tassa è dovuta con il vincolo di solidarietà dai soggetti (persona fisica, giuridica..) che occupano o detengono i medesimi locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui viene svolto il servizio.

QUANDO BISOGNA PAGARE LA TARSU

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione dell'occupazione o detenzione dei suddetti locali o delle aree nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

QUANTO SI PAGA

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Relativamente alle sole utenze domestiche di soggetti residenti e non residenti si fa riferimento per la quota del 30% alla superficie tassabile in metri quadri mentre per il restante 70% la tassa è commisurata al numero degli occupanti l'edificio al 1° gennaio dell'anno di riferimento della tassa.

All'importo ottenuto si aggiunge una percentuale del 15% (10% ECA e 5% Tributo Provinciale).

RIDUZIONI DI TARIFFA

Ai sensi dell'art.10 del Regolamento Comunale TARSU, la tariffa unitaria base è ridotta:

- a) del 25%, salvo accertamento da parte del Comune, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, comunque inferiore a 3 mesi per anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- b) del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- c) del 30% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
- d) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;

Le riduzioni tariffarie sono applicate, a richiesta, sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo, le riduzioni sono cumulabili entro il limite massimo complessivo del 30%.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione.

ESENZIONI

L'art. 8 del Regolamento Comunale prevede le seguenti esenzioni:

- a) Palazzo Municipale ed edifici scolastici;
- b) Immobili di proprietà del Comune se utilizzati direttamente dal Comune per fini pubblici;
- c) Impianti sportivi di proprietà del Comune;
- d) Gli edifici adibiti al culto pubblico.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO

DENUNCIA ORIGINARIA O DI VARIAZIONE

Tutti i soggetti (persone fisiche, persone giuridiche, enti, residenti e non residenti) che occupano o detengono locali od aree situati nel territorio del Comune di Prato Sesia, indipendentemente dal periodo di occupazione, sono tenuti a presentare denuncia all'Ufficio Tributi redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso. (DENUNCIA ORIGINARIA). Gli affittuari devono presentare la denuncia a loro nome, salvo che il pagamento della tassa sia a carico del proprietario dei locali o del fabbricato.

Va parimenti presentata denuncia qualora si verifichi una variazione nella posizione contributiva (DENUNCIA DI VARIAZIONE):

- trasferimento da un immobile ad un altro sempre all'interno dello stesso Comune;
- variazione in aumento della superficie tassabile;
- variazione della destinazione;
- richiesta di riduzioni tariffarie.

La denuncia va compilata in ogni sua parte e deve contenere alcuni elementi essenziali:

- dati identificativi del soggetto che presenta denuncia (per le persone giuridiche va indicato il Legale Rappresentante) compresa l'indicazione del Codice Fiscale/P.IVA;
- dati identificativi dell'immobile oggetto di tassazione e sua destinazione. Per i riferimenti catastali si precisa che: se i locali o il fabbricato sono accatastati al Catasto urbano (N.C.E.U.), occorre indicare tutto quanto segnato sul modulo, se invece il fabbricato è accatastato ancora al Catasto Terreni (N.C.T.), occorre indicare solo il foglio e numero di particella. Per superfici dei locali si intende la superficie misurata sul filo interno dei muri; mentre per le superfici delle aree scoperte sul perimetro interno delle stesse. Le frazioni di superficie complessiva inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, mentre se superiori si arrotondano ad un metro quadrato. Per superfici scoperte si intendono le superfici di pertinenza od accessorio dei locali o dei fabbricati (giardini, cortili, ecc.);
- indicazione della superficie tassabile specificando quella eventualmente esente o soggetta a riduzione percentuale;
- sono esclusi dalla tassa le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, luce, acqua). Devono comunque verificarsi tutte le condizioni sopra citate per l'esclusione dalla tassa e non una sola;
- data di inizio occupazione o di variazione.

Tutti gli utenti del Servizio devono compilare il **Modello di Denuncia di Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni**.

Per le **utenze domestiche** deve essere inoltre compilato il **Modello A**.

Per tutte le **utenze non domestiche** deve essere compilato il **Modello B**.

Il presente modulo deve essere riconsegnato all'Ufficio Tributi del Comune di Prato Sesia entro 10 giorni dal ricevimento.

DENUNCIA DI CESSAZIONE

Il contribuente che cessi l'occupazione o detenzione di un immobile nel corso dell'anno ha diritto all'abbuono del tributo a partire dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante.

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. N. 507/1993, i locali ed aree sono classificabili nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA A

Locali destinati ad uso abitazione, compresi i vani accessori (anticamere, corridoi, ripostigli, bagni, gabinetti, cantine, balconi, terrazzi, solai ecc.) e le autorimesse annesse al servizio dell'abitazione.

Aree scoperte ad uso privato che non costituiscono accessorio o pertinenza di locali assoggettabili a tassa o sulle quali si svolge attività idonea alla produzione di rifiuti urbani.

Alberghi, locande e simili, per i locali dove non si preparano e consumano pasti.

Sedi di collettività, collegi e convivenze.

CATEGORIA B

Locali destinati ad uso uffici pubblici, professionali, commerciali, ambulatori medici, istituti di credito, di assicurazione, compresi i vani accessori e secondari.

CATEGORIA C

Locali destinati ad esercizi commerciali (negozi, retro, magazzini) per la vendita di generi deperibili.

Aree adibite a banchi all'aperto, per la vendita dei suddetti generi.

Supermercati, empori e grandi complessi commerciali.

Bar, caffè, locali di ristoranti, trattorie, alberghi e simili dove si preparano o consumano vivande.

Locali di ritrovo e spettacolo, anche all'aperto.

CATEGORIA D

Locali destinati ad esercizi commerciali (negozi, retro, magazzini) per la vendita di generi non deperibili.

Aree adibite a banchi di vendita all'aperto per la vendita dei suddetti generi.

Commercio all'ingrosso.

CATEGORIA E

Locali destinati a stabilimenti industriali, laboratori artigianali, e insediamenti agricoli, limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali, tossici o nocivi.

Autorimesse a servizio di terzi, officine di riparazione veicoli.

Aree private adibite a parcheggio autoveicoli a pagamento.

Distributori di carburanti.

CATEGORIA F

Ospedali, istituti di cura pubblici e privati, limitatamente alle superfici che non producono di regola rifiuti speciali.

Scuole, asili e oratori.

Sedi di associazioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, ricreativa.

Impianti o aree destinate all'attività sportiva, con esclusione della parte di esse riservata, di norma, ai soli praticanti.

Sale cinematografiche e teatrali.

Stazioni ferroviarie.

Cabine telefoniche.